CONSIGLIO DI STATO

IV Sezione, 11 febbraio 1998, n. 263.

In caso di scioglimento del consiglio comunale, al Commissario straordinario, nominato per la provvisoria gestione del comune, vengono attribuiti tutti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco.

Omissis.

6.2) Del tutto infondato appare, poi, l'ulteriore motivo di gravame relativo ad una dedotta violazione di legge sotto il profilo che il decreto impugnato attribuisce al commissario, oltre ai poteri del disciolto consiglio, anche quelli del sindaco e della giunta, senza avere prima provveduto in merito alla loro decadenza.

È evidente che, allorquando un consiglio comunale non è più in grado di assicurare il proprio normale funzionamento, con conseguente suo scioglimento, la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari va effettuata attribuendo al soggetto nominato commissario tutti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco. *Omissis*.